CAMERA DEI DEPUTATI N. 3055

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZARATTI

Delega al Governo e altre disposizioni per il sostegno dell'invecchiamento attivo, la valorizzazione del ruolo sociale e l'istituzione del servizio civile volontario delle persone ultrasessantenni

Presentata il 30 luglio 2026

Onorevoli Colleghi e Colleghe ! – La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di riconoscere il valore sociale dell'invecchiamento attivo, di valorizzare competenze ed esperienze delle persone anziane e di rafforzare la coesione delle comunità. Finalità che si collocano pienamente dentro il perimetro costituzionale della partecipazione come espressione della persona e delle formazioni sociali, come strumento di rimozione delle disuguaglianze e come contributo al progresso materiale, sociale e culturale della collettività, rafforzando contemporaneamente i legami di solidarietà tra le diverse generazioni.

Obiettivi tutti condivisi anche dall'ONU che, nell'ambito dell'Agenda 2030, promuove un piano di azioni utili a creare delle politiche che rafforzino, in tutti i settori, le capacità delle persone anziane puntando alla realizzazione di un mondo adatto a tutte le generazioni, anziani compresi. Nel documento « *Decade of Healthy Ageing: Plan of Action* » si collegano le buone pratiche del vivere bene e in salute ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e si mettono insieme governi, società civile, agenzie internazionali, professionisti, mondo dell'accademia, i media e il settore privato per migliorare la vita delle persone anziane, delle loro famiglie e delle comunità in cui vivono, perché l'invecchiamento sano può contribuire a costruire una società pacifica, giusta, sicura e sostenibile.

La presente proposta di legge si inserisce anche nel quadro delle politiche dell'Unione europea e nazionali volte a promuovere l'invecchiamento attivo, la partecipazione sociale e la valorizzazione delle competenze delle persone anziane, superando una visione che considera la popolazione di età superiore a 60 anni esclusivamente come destinataria di prestazioni assistenziali. Secondo i dati ISTAT, aggior-

nati al 2025, oltre il 24 per cento della popolazione ha 65 anni o più, una delle percentuali più elevate a livello internazionale e destinata ad aumentare nei prossimi decenni: ciò impone a un legislatore attento un rimodellamento delle politiche pubbliche, orientato non soltanto alla prevenzione delle fragilità, ma anche alla valorizzazione del contributo sociale e culturale delle persone anziane.

La proposta di legge si inserisce nel quadro della riforma delle politiche per la popolazione anziana e fa perno anche su alcuni obiettivi dell'Agenda 2030 come la promozione della salute e del benessere a tutte le età (obiettivo 3), la riduzione delle disuguaglianze (obiettivo 10), la costruzione di città e comunità inclusive e sostenibili (obiettivo 11). In questa cornice si colloca anche il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, che affida allo Stato, alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini.

Oggi, il punto non è mettere in discussione il valore dell'impegno civico delle persone anziane, né negare la necessità di ampliare gli spazi di partecipazione. Il nodo è quale idea di Stato e di democrazia progettare in coerenza con la Costituzione e con il codice del Terzo settore nel distinguere tra lavoro e partecipazione, tra prestazione e cittadinanza, tra sussidiarietà e supplenza. Crediamo che sia indispensabile investire, accompagnare e sostenere ciò che si dichiara di voler promuovere. Perché quando la partecipazione viene trattata come un obbligo morale e non come un valore costituzionale da coltivare, si indebolisce il rapporto di fiducia e di leale collaborazione tra lo Stato, i cittadini e gli enti che ne organizzano l'impegno.

In Europa le iniziative dedicate agli anziani variano a seconda del Paese e si concentrano sulla condivisione delle competenze. La Germania, la Francia e i Paesi Bassi hanno già consolidato programmi di volontariato per gli anziani integrati nelle politiche di coesione sociale. Esistono formule di servizio civile per anziani che permettono ai pensionati di affiancare il personale in scuole, ospedali o associazioni, offrendo un supporto concreto e ricevendo una piccola indennità.

A livello europeo, la Commissione europea e alcune organizzazioni internazionali promuovono circuiti di mobilità (come la rete dei *senior volunteers*) pensati appositamente per permettere agli « *over* 50 » e ai pensionati di mettere la propria esperienza lavorativa e di vita al servizio di ONG e progetti di utilità sociale nel resto d'Europa e del mondo.

La presente proposta di legge si pone in coerenza con il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana, previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, della legge 23 marzo 2023, n. 33, e con le politiche di scambio intergenerazionale e valorizzazione delle competenze delle persone anziane di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

In coerenza con tali obiettivi, la proposta di legge istituisce il Servizio civile volontario per le persone ultrasessantenni, quale strumento volto a promuovere la cittadinanza attiva delle persone pensionate di età pari o superiore a 60 anni e a favorire il loro coinvolgimento in attività di utilità sociale, culturale e comunitaria. L'obiettivo principale dell'iniziativa è quello di contrastare i fenomeni di isolamento sociale e di marginalizzazione che possono interessare la popolazione anziana, favorendo al contempo la partecipazione alla vita delle comunità locali e il trasferimento intergenerazionale di conoscenze, competenze ed esperienze maturate nel corso della vita.

La letteratura scientifica evidenzia come la partecipazione ad attività di volontariato civico e sociale contribuisca significativamente al miglioramento del benessere psicologico, alla riduzione del rischio di depressione e al rallentamento del declino cognitivo delle persone anziane, oltre che a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

La proposta di legge intende, inoltre, ricondurre a un quadro organico e nazionale una serie di esperienze e iniziative già

sviluppate a livello territoriale, spesso disciplinate da normative regionali eterogenee o da programmi locali di volontariato civico *senior* che traggono ispirazione, a loro volta, dal programma dell'Unione europea « *Senior Volunteers* » e dalle politiche attive per il volontariato degli anziani adottate in Paesi come la Francia, la Germania e i Paesi Bassi.

Alcune regioni italiane hanno infatti introdotto forme di coinvolgimento delle persone anziane in attività socialmente utili, talvolta denominate « servizio civile degli anziani », mentre altre hanno inserito tali iniziative nell'ambito delle politiche per l'invecchiamento attivo.

La proposta di legge, pertanto, ha la finalità di definire una cornice normativa nazionale capace di coordinare e di valorizzare tali esperienze, garantendo al tempo stesso criteri omogenei di partecipazione, strumenti di monitoraggio e meccanismi di raccordo tra istituzioni pubbliche ed enti del Terzo settore.

Per favorire la partecipazione volontaria delle persone anziane, la proposta di legge prevede la possibilità di riconoscere rimborsi per le spese sostenute e crediti sociali utilizzabili nell'ambito dei servizi locali, nel rispetto della normativa vigente in materia di volontariato e di Terzo settore.

L'articolo 1 istituisce il Servizio civile volontario per le persone ultrasessantenni, individuandone le finalità principali e stabilisce che tale servizio è volto a promuovere l'invecchiamento attivo e la partecipazione volontaria delle persone anziane ad attività socialmente utili, valorizzandone le esperienze e le competenze. Il comma 1 esplicita, nello specifico, il raccordo con il citato Piano nazionale per l'invecchiamento attivo previsto dalla legge n. 33 del 2023 e con le politiche di scambio intergenerazionale introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di politiche per le persone ultrasessantenni, che devono intendersi come l'insieme delle strategie, delle azioni e delle iniziative promosse dall'Unione europea, dal Consiglio d'Europa, dallo Stato e dagli enti territoriali al fine di favorire un coordinamento di tali politiche e di garantire una disciplina organica.

L'articolo 3 individua gli ambiti di intervento in cui possono essere svolte le attività del Servizio civile volontario delle persone ultrasessantenni.

L'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo nazionale degli enti aderenti al Servizio civile volontario delle persone ultrasessantenni.

L'articolo 5 prevede la possibilità di riconoscere alle persone anziane che partecipano ai progetti un rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché eventuali crediti sociali fruibili in servizi.

L'articolo 6 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per il Servizio civile volontario, con funzioni di coordinamento, di promozione e di monitoraggio delle attività previste dalla legge. L'Osservatorio è composto da tre membri, scelti tra persone di comprovata indipendenza, professionalità ed esperienza nell'ambito delle problematiche sociali, sanitarie ed economiche della terza età. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di invecchiamento attivo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Oggetto)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, di promuovere politiche sociali volte a favorire la partecipazione sociale delle persone ultrasessantenni e a valorizzarne il patrimonio di conoscenze e di esperienze, in coerenza con il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, della legge 23 marzo 2023, n. 33, nonché di promuovere lo scambio intergenerazionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, è istituito il Servizio civile volontario per le persone ultrasessantenni, di seguito denominato « Servizio civile volontario ».

Art. 2.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti la disciplina del Servizio civile volontario, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, e in osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) promuovere l'attuazione, in ambito nazionale, della Strategia europea per l'assistenza, del Partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute e della Strategia europea sul-

l'equità intergenerazionale, quali quadri di riferimento per la collaborazione a livello europeo nell'elaborazione delle politiche degli Stati membri per le persone ultrasessantenni e per la predisposizione delle agende per la terza età;

b) favorire il coordinamento fra i diversi livelli di governo, definendo un'impostazione uniforme per la partecipazione delle persone ultrasessantenni alla vita politica, economica e sociale, riconoscendo il ruolo delle stesse e quello delle organizzazioni e degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, previsto all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei processi di programmazione e sviluppo del Paese, nel rispetto del principio di equità intergenerazionale, da attuare anche attraverso l'adozione sistematica della valutazione di impatto generazionale, quale criterio guida nei processi decisionali pubblici, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 novembre 2025, n. 167, e garantendo modelli di gestione partecipativa multilivello, con coinvolgimento delle comunità locali;

c) prevedere strumenti di attuazione e monitoraggio delle politiche in favore delle persone ultrasessantenni in relazione a particolari contesti e spazi significativi per la promozione della creatività e dell'integrazione sociale o a determinate esigenze emergenti dal quadro socio-economico nazionale o previsti in specifici ambiti dall'Unione europea;

d) definire un quadro normativo di riferimento per l'individuazione delle priorità strategiche, degli obiettivi e delle linee di intervento condivisi tra lo Stato e gli enti locali, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 6;

e) prevedere la promozione di specifici progetti nei seguenti ambiti di intervento:

1) processi di inclusione, autonomia, protagonismo e partecipazione attiva delle persone ultrasessantenni;

2) corretti stili di vita, benessere psico-fisico e coesione sociale;

f) prevedere adeguati spazi e strumenti di consultazione, dialogo e rappresentanza, a livello nazionale e territoriale, al fine di garantire che le opinioni e le esigenze delle persone ultrasessantenni siano prese in considerazione nella definizione delle politiche pubbliche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di invecchiamento attivo, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.

Art. 3.

(Ambiti di intervento)

1. Le attività di cui alla presente legge si realizzano mediante progetti sociali di utilità collettiva nei seguenti ambiti di intervento:

a) supporto alle prestazioni socioassistenziali, sociosanitarie e di cura, anche domiciliare, in favore di minori, di anziani e di persone con disabilità, a sostegno degli operatori dei servizi sociali, nonché iniziative per il contrasto della violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità;

b) promozione e trasmissione di tradizioni e di esperienze alle nuove generazioni, nell'ambito di percorsi di orientamento e di prima formazione, nonché iniziative volte alla conoscenza e alla trasmissione delle tradizioni dell'artigianato locale;

c) attività di vigilanza esterna presso le scuole e le mense con carattere ausiliario

e in collaborazione con le istituzioni scolastiche;

d) sorveglianza, animazione, custodia e vigilanza, con carattere ausiliario e di supporto rispetto alle attività svolte dai soggetti istituzionalmente competenti, presso i parchi, i musei, le biblioteche, le mostre, le sale di ritrovo di quartiere, le aree sportive e i centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;

e) interventi di cura sociale e culturale presso gli ospedali, gli istituti penitenziari e le strutture di accoglienza residenziale;

f) iniziative per la prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze;

g) iniziative di carattere ecologico e di sostenibilità ambientale;

h) campagne di sensibilizzazione per la promozione della legalità, per la prevenzione delle truffe in danno delle persone anziane e per la diffusione dei princìpi in materia di educazione civica;

i) percorsi di alfabetizzazione informatica, finalizzati alla riduzione del divario generazionale nell'accesso alle tecnologie e allo sviluppo delle competenze necessarie per la partecipazione alla società dell'informazione;

l) attività di accudimento degli animali, anche mediante servizi di supporto presso i canili, i gattili, le scuderie e altre strutture dedicate, ivi comprese attività di passeggiata, toelettatura e somministrazione dei pasti.

Art. 4.

(Istituzione dell'Albo nazionale degli enti aderenti al Servizio civile volontario)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Albo nazionale degli enti aderenti al Servizio civile volontario, a cui possono iscriversi i soggetti che posseggono i requisiti stabiliti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi rappresentativi del Terzo settore, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo di cui al comma 1 nonché le procedure di valutazione dei progetti.

Art. 5.

(Rimborso spese e crediti sociali)

1. Alle persone che operano nei progetti di cui alla presente legge può essere riconosciuto, anche per il tramite delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, previsto all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dall'articolo 17 del citato codice, nonché eventuali crediti sociali fruibili in servizi, secondo le modalità stabilite dai rispettivi enti locali di residenza.

Art. 6.

(Osservatorio nazionale)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale per il Servizio civile volontario, di seguito denominato « Osservatorio », con funzioni di coordinamento delle attività previste dalla presente legge, di promozione e di raccordo tra le amministrazioni pubbliche a diverso livello di governo e gli enti privati coinvolti, nonché di monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge.

2. L'Osservatorio trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'impatto sociale, economico e intergenerazionale del Servizio civile volontario nonché sullo stato di attuazione della presente legge e su

eventuali proposte di aggiornamento della normativa.

3. L'Osservatorio è composto da tre membri, scelti tra persone di comprovata indipendenza, professionalità ed esperienza nell'ambito delle problematiche sociali, sanitarie ed economiche della terza età. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di invecchiamento attivo.

4. I componenti durano in carica tre anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica, si procede alla nomina di un sostituto per il restante periodo.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0210610